

Termine d'opposizione: 31 marzo 1971

Legge federale sulle monete

(Del 18 dicembre 1970)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto gli articoli 38, 39 e 64^{bis} della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 7 luglio 1970¹⁾,

decreta:

I. Unità monetaria e parità

Art. 1

L'unità monetaria svizzera è il franco. Esso si divide in cento centesimi.

Art. 2

¹ Il Consiglio federale stabilisce la parità aurea del franco, dopo aver udito il parere della Direzione generale della Banca nazionale svizzera.

² Il Consiglio federale, dopo una modificazione della parità aurea del franco, deve presentare all'Assemblea federale un rapporto per la prossima sessione parlamentare.

Art. 3

In caso di modificazione della parità aurea del franco, spetta all'Assemblea federale decidere quanto ai benefici e alle perdite registrati sulle riserve d'oro e di divise della Banca nazionale.

II. Regime monetario

Art. 4

¹ La Confederazione sola ha il diritto di coniare monete.

² Essa provvede al mantenimento della Zecca federale.

³ La coniazione delle monete è determinata dalle necessità della circolazione monetaria.

¹⁾ FF 1970 II 101

Art. 5

¹ Il Consiglio federale stabilisce il valore nominale, l'effigie e le proprietà delle monete.

² Esso stabilisce le monete da coniare, da immettere in circolazione e da togliere di corso.

Art. 6

Salvo le casse della Confederazione e quelle della Banca nazionale svizzera, nessuno è obbligato ad accettare in pagamento più di cento pezzi di moneta.

Art. 7

¹ Il Consiglio federale ordina:

- a. la costituzione di scorte di monete nonché di scorte di monete di sostituzione per i bisogni urgenti;
- b. il disciplinamento della circolazione monetaria;
- c. lo scambio di monete presso le casse pubbliche;
- d. il ritiro dalla circolazione di monete in cattivo stato o false.

² Esso provvede al ritiro delle monete superflue, senza limitazione alcuna e contro rimborso del valore nominale.

Art. 8

¹ Chiunque intende fabbricare o importare oggetti analoghi, per conio, peso e dimensioni, alle monete in corso, deve procurarsi il permesso del Dipartimento federale delle finanze e delle dogane.

² Il permesso è negato quando sia da temere che se ne faccia un uso illecito; esso è ritirato in caso di abuso.

III. Disposizioni penali

Art. 9

¹ Chiunque, senza il permesso del Dipartimento federale delle finanze e delle dogane, fabbrica o importa oggetti analoghi, per conio, peso e dimensioni, alle monete in corso,

è punito con la multa.

² Gli oggetti menzionati nel capoverso 1 sono confiscati.

³ I reati sottostanno alla giurisdizione penale del Tribunale federale.

Art. 10

Le disposizioni del Codice penale svizzero per la protezione delle monete si applicano parimenti alle vecchie monete d'oro del valore nominale di 10, 20 e 100 franchi.

IV. Disposizioni finali

Art. 11

All'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge federale sulle monete del 17 dicembre 1952 ¹⁾.

Art. 12

¹ Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge.

² Esso è incaricato di eseguirla.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 18 dicembre 1970.

Il presidente: **Weber**

Il segretario: **Hufschmid**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 18 dicembre 1970.

Il presidente: **Theus**

Il segretario: **Sauvant**

Il Consiglio federale decreta:

La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89 capoverso 2 della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 18 dicembre 1970.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il cancelliere della Confederazione:

Huber

Data della pubblicazione: *31 dicembre 1970.*

Termine d'opposizione: *31 marzo 1971.*

Legge federale sulle monete (Del 18 dicembre 1970)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1970
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	52
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	31.12.1970
Date	
Data	
Seite	1341-1343
Page	
Pagina	
Ref. No	10 157 151

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.